

Caso n. 5 del 11.11.2021

Gruppo: Fulcini

Componenti del gruppo: Fulcini Cecilia, Luini Desiree, L'Abbruzzi Nicole

Discussione in aula: sì no

Parere del caso:

La Sig.ra Tokyo ha sottoposto alla nostra attenzione la situazione della collega che si vede coinvolta nel delitto di violenza sessuale ex. art. 609 bis c.p. perpetrato in prima persona dal marito nei confronti della figlia minore e che lei, pur essendone a conoscenza, non avrebbe in alcun modo impedito.

La collega, al contrario, afferma la sua totale estraneità ai fatti.

Sulla base dei fatti riportati si ritiene opportuno descrivere alla cliente quelle che si pensa possano essere le due situazioni che si potrebbero prospettare, entrambe basate sull'effettiva conoscenza o meno da parte della collega degli atti compiuti dal marito.

Nella prima ipotesi, presupponendo che quanto dichiarato nella comunicazione giudiziaria corrisponda al vero e che quindi la madre fosse consapevole e avesse anche lasciato che la violenza si verificasse, la collega della cliente potrebbe essere chiamata a rispondere di violenza sessuale (ex art. 609 bis c.p.) in concorso con il marito (ex art. 110 c.p.).

Nonostante non ci sia stata alcuna condotta commissiva da parte della madre, la sua inerzia dinanzi alle violenze subite dalla figlia assume una rilevanza penale in virtù della clausola di equivalenza sancita dall'art. 40 co. 2 c.p. per cui *non impedire un evento* (dove l'evento, in questo caso, è il reato di violenza sessuale commesso dal padre) *equivale a cagionarlo*.

È altresì necessario sottolineare che la madre sarebbe tenuta giuridicamente ad intervenire poiché sussiste in capo alla stessa una posizione di protezione, che trova la sua fonte nella legge: gli artt. 30 Cost. e 147 c.c. pongono in capo a ciascun genitore una formale posizione di garanzia da cui discende il dovere di sorveglianza e di tutela dell'incolumità psichica e fisica comprendendo, dunque, anche l'obbligo di preservare il minore da reati commessi ai suoi danni.

Come evidenziato inizialmente, la condotta tipica del delitto di violenza sessuale è stata realizzata dal marito, ma l'art. 110 c.p. quale moltiplicatore di tipicità, permette di estendere la punibilità a tutti coloro che hanno concorso nel reato a prescindere dal fatto che abbiano realizzato o meno la condotta tipica.

Di conseguenza è doveroso far presente alla cliente che anche un comportamento omissivo può essere idoneo a configurare un concorso di persone nel reato.

In tal senso è indispensabile che siano soddisfatti due requisiti: il primo è la sussistenza di una posizione di garanzia, cioè deve sussistere in capo al soggetto l'obbligo giuridico di impedire la commissione del reato da parte di altri; il secondo è che l'omissione deve essere condizione necessaria per la commissione del reato da parte dell'autore, bisogna quindi accertare se l'azione doverosa che si è omissa di compiere avrebbe impedito la realizzazione del fatto concreto da parte dell'autore.

Entrambi i requisiti risultano essere soddisfatti: il primo per i motivi sopra citati, il secondo perché la madre avrebbe potuto prendere a tutela della figlia iniziative come quella di allontanare il marito o la figlia stessa dalla sua abitazione o di denunciare i fatti alle autorità; *questo ultimo comportamento sarebbe stato il più significativo e idoneo ad interrompere l'attività criminosa (Cass. Pen. Sez. III, 8/7/2009, n. 01475)*.

Per tutti questi motivi si ritiene possibile che la madre venga chiamata a rispondere a titolo di concorso (ex art. 110 c.p. e art. 40 co. 2 c.p.) del reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) aggravato dalla minore età della vittima (art. 609 ter. ult. co. c.p.).

Nel caso in cui, invece, venisse provata la completa estraneità della madre rispetto ai fatti commessi dal coniuge, si ritiene che questa non potrebbe essere chiamata a rispondere di alcunché.